

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3677

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104,
recante misure urgenti in materia di prevenzione e repres-
sione delle sofisticazioni alimentari

Presentato il 14 aprile 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Gli eventi luttuosi, legati ad una vicenda di frode criminale che non ha alcun precedente nelle esperienze relative a pratiche di sofisticazioni di prodotti alimentari a fini di speculazione, hanno indotto il Governo a considerare responsabilmente l'esigenza del ricorso a misure urgenti idonee a conferire maggiore e più penetrante incisività alla azione dei pubblici poteri.

I risultati che sul piano della repressione sono stati conseguiti nell'immediato insorgere dell'emergenza sono apparsi significativi di una innegabile validità degli strumenti a disposizione per la individuazione ed il perseguimento delle specifiche condotte criminose, grazie all'esemplare convergenza dell'azione della Magistratura con quella dei Nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, del Servizio repressione e frodi e di tutti gli altri organi di Polizia giudiziaria.

Tale azione coordinata ha consentito di pervenire in tempi brevi non soltanto all'individuazione dei centri di diffusione di alcole metilico, apparentemente riservato ad uso industriale, e alla sua illecita utilizzazione nella sofisticazione del vino, ma anche ad individuare il filone principale attraverso cui il prodotto adulterato e nocivo è stato immesso al consumo. Le indicazioni scaturite dalla vicenda hanno imposto la considerazione di un rafforzamento della tutela della salute pubblica e, al tempo stesso, della fiducia dei consumatori, sia nazionali sia stranieri, che tradizionalmente hanno premiato con la loro preferenza i nostri prodotti alimentari.

Secondo tale ispirazione, il Governo ha ritenuto indifferibile e necessario dare immediata attuazione a misure di salvaguardia che da tempo formavano oggetto di studio ai fini del perfezionamento della

normativa riguardante il settore, nonché anticipare l'entrata in vigore di alcuni provvedimenti già contenuti in disegni di legge da tempo portati all'attenzione del Parlamento.

Il decreto-legge ora adottato intende corrispondere a tali intenti.

Con l'articolo 1 vengono apportate due integrazioni al codice penale vigente: con la prima si dispone che, ove sia pronunciata condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute), 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), quando dal fatto sia derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, il giudice è obbligato ad ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; con la seconda si stabilisce che la condanna per taluno degli stessi delitti sopra indicati comporta l'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere esercitati, per cinque anni, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese per una durata non inferiore ad anni cinque.

Al fine di ovviare alle inerzie e alle incertezze che in qualche caso si sono riscontrate in sede locale, l'articolo 2 del decreto richiama e precisa chiaramente l'ambito dei poteri-doveri di autorità sanitaria locale spettanti al sindaco che è tenuto ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica, laddove venga accertata, attraverso analisi, la pericolosità di alimenti e bevande prodotti o posti in commercio. Per impedire la prosecuzione della produ-

zione o del commercio degli alimenti e delle bevande risultate pericolose è prevista la potestà di ordinare la chiusura temporanea (parziale o totale, secondo il diversificato assetto organizzativo delle aziende) degli stabilimenti o degli esercizi commerciali.

L'ordinanza cautelare deve essere adottata entro 24 ore dal ricevimento del referto del laboratorio di analisi, che deve essere contemporaneamente inviato anche al prefetto.

Se l'analisi di revisione non conferma la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere revocata; ma se la conferma e risulti l'esistenza di un pericolo per la sanità pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta interessata, da parte del sindaco, o in via sostitutiva dal prefetto, deve essere disposta la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

Dei provvedimenti adottati a tutela della salute pubblica il sindaco deve dare notizia al pubblico, soprattutto ai fini di quella informazione che è essenziale per contenere gli effetti degli eventi di pericolo posti in essere, nonché all'autorità di governo per quel necessario ricordo che, del resto, è implicitamente postulato dalla ripartizione delle competenze inerenti al settore. Anche per l'informazione al pubblico si prevede, nei casi di inerzia, l'intervento sostitutivo del prefetto.

L'articolo 3 coinvolge congiuntamente i Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste nel promuovere il coordinamento dell'azione dei Nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Servizio ispettivo del Ministero della sanità e degli organi del Servizio sanitario nazionale. È fatto carico agli anzidetti Ministeri, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, di definire un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta delle frodi e sofisticazioni di alimenti e bevande, aggiornandolo poi annualmente, sulla scorta dei dati forniti dal sistema informativo sanitario di cui al successivo articolo 4. È

previsto, inoltre, il collegamento operativo, ai fini considerati, dell'Ispettorato repressione frodi e dei Nuclei antisofisticazioni dell'Arma con i Nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con l'Agenzia di cui al successivo articolo 8 e con la Polizia di Stato. Ove si verificano situazioni di emergenza, al coordinamento operativo di tutti gli organismi e Corpi considerati sovrintende un organo da designarsi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'agricoltura e della sanità, d'intesa con gli altri Ministri interessati. In sede locale il coordinamento operativo, in casi di emergenza, è demandato al prefetto.

Per una assidua, circostanziata ed articolata conoscenza del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni in campo alimentare, l'articolo 4 istituisce, presso il Servizio informativo del Ministero della sanità, un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai principali laboratori pubblici, nonché delle indagini compiute dagli organi investiti di compiti di prevenzione. Tale organismo costituirà un supporto efficace all'azione del centro di coordinamento di cui all'articolo 3.

Con l'articolo 5 viene delineato l'adeguamento dell'organizzazione del Servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che viene costituito in Ispettorato centrale, enucleando la corrispondente parte contenuta nel disegno di legge n. 2745 all'esame della Camera dei deputati, relativo alla ristrutturazione del Ministero medesimo.

La nuova tabella del personale del Servizio repressione frodi, per effetto dell'aumento dei posti, passa dai 418 addetti attuali a 927.

L'articolo 6 concerne l'apparato tecnico di supporto dell'Ispettorato repressione frodi necessario per l'esecuzione delle analisi di laboratorio da compiere sulle sostanze agro-alimentari. Tale supporto è assicurato dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonché attraverso la

collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali è prevista la stipula di apposite convenzioni. In conseguenza dei compiti attribuiti agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, i relativi organici sono aumentati di 135 posti.

Per la copertura più sollecita dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere comprese nelle tabelle A e B, l'articolo 7 prevede la possibilità del ricorso a procedure di concorso semplificate, così da evitare i tempi lunghi imposti dalle procedure ordinarie.

L'articolo 8 prevede che all'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE Control spa) di cui all'articolo 18, nono comma, della legge n. 887 del 1984, sono attribuiti anche compiti di controllo contro le frodi in danno della CEE relative al vino e all'alcole da distillazione conferiti all'AIMA. Riprendendo una previsione contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (atto Senato n. 1606), viene positivamente considerata la possibilità di estendere i compiti dell'Agenzia ad altri settori produttivi mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro. E altresì precisata la natura dei poteri di indagine esercitabili dai dipendenti dell'Agenzia.

L'articolo 9 delinea un sistema di delegificazione per l'integrazione dei divieti e limitazioni stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti. Gli importi delle sanzioni pecuniarie attualmente vigenti sono raddoppiati.

L'utilità della realizzazione di una campagna straordinaria di educazione alimentare in materia di consumo del vino e di informazione per l'Italia e per l'estero,

da promuoversi da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, costituisce la materia trattata dall'articolo 10.

Il successivo articolo 11 prevede che, per riparare ai guasti provocati negli scambi con l'estero dalla vicenda del vino al metanolo, lo Stato italiano assicura il risarcimento del danno causato agli acquirenti stranieri dai provvedimenti adottati da taluni paesi per il ritiro dal mercato del prodotto adulterato.

Le finalità enunciate dal coordinamento degli interventi programmati fra tutte le amministrazioni interessate e con il supporto informativo della banca dati (articoli 3 e 4), postulano l'adeguamento strutturale e funzionale dei laboratori di sanità pubblica del Servizio sanitario nazionale (articoli 12 e 13). Essi, già denominati laboratori provinciali d'igiene e profilassi, non sono del tutto idonei a rispondere all'incremento, per quantità e tipologia merceologica, della produzione e della distribuzione degli alimenti e bevande, enormemente cresciuta nell'ultimo decennio nella linea di tendenza della crescita del tenore di vita della nazione.

Gli interventi finanziari finalizzati a tale scopo prevedono investimenti in tecnologie e attrezzature, per 30 e 20 miliardi, per rafforzare gli organici del personale d'ispezione e di vigilanza delle unità sanitarie locali e quello impiegato presso i laboratori.

Collateralmente (articolo 14) anche per gli interventi affidati ai NAS per attività simultanee su tutto il territorio nazionale viene potenziato l'organico degli stessi, quadruplicandone la consistenza nel medio periodo e duplicandola per l'anno in corso.

Tali misure finalizzate a rendere più incisiva l'attività di campionamento, a cura vuoi delle unità sanitarie locali per il proprio territorio vuoi dei NAS, con la connessa tempestiva attività di analisi dei campioni, mira a rendere più trasparente l'azione di vigilanza sulla igienicità e salubrità dei prodotti alimentari, scoraggiando ad un tempo i tentativi di frode e sofisticazione, la cui attuale consistenza sembra in parte dovuta alla rarefazione dei controlli.

La qualità di un'azione coordinata fra tutti i soggetti istituzionali preposti al settore pone particolare attenzione ad una uniformità di interventi anche sul piano tecnico, per il quale all'Istituto superiore di sanità, secondo le direttive del Ministro della sanità, è affidata la vigilanza di carattere tecnico sui laboratori del Servizio sanitario nazionale, unitamente alla indicazione di criteri e metodiche tecnico-analitiche.

Detti laboratori, che rappresentano in tale ottica il tessuto connettivo dell'intervento unitario nella materia trattata, sono destinati ad un tempo di richieste, con-

trolli, esami e particolari indagini mirate da parte del Ministro della sanità per esigenze specifiche di sanità pubblica a dimensione ultraregionale.

Così pure si è ricordato l'intervento di ispezione e controllo delle unità sanitarie locali con i citati laboratori, definiti dalla normazione regionale presidi multinazionali, evitando intralci e dispersioni di interventi.

Con l'articolo 15 sono individuati i mezzi finanziari per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione del decreto, che viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1986 ().*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Dopo l'articolo 445 del codice penale è inserito il seguente:

« Articolo 446 (*Confisca obbligatoria*). — In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria ».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:

« La condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere per anni cinque, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per una durata non inferiore ad anni cinque ».

ARTICOLO 2.

1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti

(*) V. inoltre il successivo Errata corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1986.

cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.

2. L'ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione dell'analisi questa è richiesta dal sindaco.

3. Se le analisi di revisione non confermano la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere immediatamente revocata.

4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti l'esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.

6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonché all'autorità di governo per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.

7. Resta fermo il potere delle autorità, che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente.

8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo.

ARTICOLO 3.

1. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste presiedono al coordinamento ed all'azione integrata dei Nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, nonché del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e degli organi del Servizio sanitario nazionale preposti all'attività di prevenzione e di repressione nel settore delle frodi alimentari.

2. A tal fine i Ministri predetti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

3. Il programma indicato al comma 2 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 4.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 12, comma 5.

5. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in quanto occorra, in collaborazione con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE CONTROL SpA).

6. In situazione di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovrintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanità, di intesa con gli altri Ministri interessati.

7. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 6 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.

ARTICOLO 4.

1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il Servizio informativo sanitario (SIS) del Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli Istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori di seconda istanza per la previsione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo della guardia di finanza e dagli organi dell'amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei dati indicati al comma 1 da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1986; n. 41.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi e gli altri organi competenti hanno titolo a ottenere dal centro i dati di cui al comma 1.

ARTICOLO 5.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello regionale ed interprovinciale.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella A, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

ARTICOLO 6.

1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale anche degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia, individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra quelli funzionanti presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella B, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.

4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle A e B.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni.

ARTICOLO 7.

1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella A, compresi quelli portati in aumento dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle

foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

3. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al « Ministro per le finanze » con quello al « Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in attuazione del riordinamento dell'Azienda disposto con legge 14 agosto 1982, n. 610, e per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella B.

ARTICOLO 8.

1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE CONTROL SpA), di cui all'articolo 18, nono comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assolve, sotto l'alta direzione e la vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, oltre ai compiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2262 del 1984 del Consiglio, i compiti di controllo contro le frodi in danno della Comunità economica europea sul vino e sull'alcole da distillazione conferiti all'AIMA in base alla normativa comunitaria.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, i compiti di controllo dell'Agenzia potranno essere estesi all'applicazione delle provvidenze ed agevolazioni nazionali e comunitarie nei vari settori agricoli, nonché all'osservanza degli obblighi e divieti previsti da norme nazionali e comunitarie nei settori medesimi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di accertamento e controllo loro attribuite, per i fini previsti dalla normativa comunitaria e dal presente decreto, i funzionari ed impiegati dell'Agenzia sono pubblici ufficiali; ad essi spettano gli stessi poteri di accesso, di ispezione e di verifica previsti per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da esercitare nei modi e nei limiti fissati dallo stesso articolo.

4. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia nel settore del vino e dell'alcole conferiti all'AIMA è stanziata, per l'anno 1986, la somma di lire 1.000 milioni. Per l'anno 1987 e successivi, l'AIMA è autorizzata a stipulare convenzioni con l'AGE CONTROL SpA per assicurare lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1.

ARTICOLO 9.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, possono essere apportate, in base a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, integrazioni ai divieti, alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

2. Sono raddoppiati gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 10.

1. È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare in materia di consumo del vino e di informazione dei consumatori all'interno ed all'estero.

2. La campagna di cui al comma 1 è promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli Organismi nazionali di settore.

ARTICOLO 11.

1. Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rimborsa, agli Stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle analisi adulterato con alcole metilico, il costo del ritiro dal mercato di tale prodotto per la sua distillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell'alcole ricavato dalla distillazione.

2. Degli oneri sostenuti per effetto del comma 1 lo Stato italiano si rivale sui responsabili.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite di lire 5 miliardi, fa carico alle disponibilità del conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, per il finanziamento dei regolamenti comunitari in relazione all'articolo 189 del Trattato di Roma.

ARTICOLO 12.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori già di igiene e profilassi di cui all'articolo 66, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come trasformati in attuazione degli articoli 18 e 22 della medesima legge, in relazione alla

popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti ed all'entità dei fattori di inquinamento ambientale.

2. I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori individuati ai sensi del comma 1, secondo le indicazioni e modalità tecniche da questi ultimi fissate.

3. L'Istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica.

4. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, anche in funzione dei parametri di cui al comma 1.

5. Per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica aventi rilievo in più ambiti regionali o sull'intero territorio nazionale, il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori di cui al comma 1, ed ai servizi a questi connessi, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario.

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi, all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

ARTICOLO 13.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, provvedono altresì:

a) all'adeguamento dell'organico del personale necessario alla funzionalità dei laboratori di cui all'articolo 12, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, utilizzando in via prioritaria il personale di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) alla ricognizione della consistenza degli organici del personale preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 14, terzo comma, lettera o), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'eventuale adeguamento degli stessi in relazione ai parametri di cui all'articolo 12, comma 1, del presente decreto;

c) all'aggiornamento professionale, in via prioritaria, del personale di cui alle lettere a) e b), secondo le indicazioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo destinando quota parte delle autorizzazioni di spesa, per gli anni medesimi, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. I fondi indicati al comma 6 dell'articolo 12 ed al comma 2 del presente articolo sono ripartiti con destinazione vincolata dal CIPE alle regioni e province autonome, sulla base delle esigenze accertate per ogni regione dal Ministero della sanità entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 14.

1. A valere sull'aumento di organico dell'Arma dei carabinieri autorizzato dalla legge 24 luglio 1985, n. 410, il contingente dei nuclei antisofisticazione operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità.

2. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire due miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986.

3. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

ARTICOLO 15.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 11, 12 e 13, in lire 15.240 milioni per l'anno 1986 e in lire 17.500 milioni annui a decorrere dal 1987, si provvede:

a) quanto a lire 8.740 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »;

b) quanto a lire 5.500 milioni per lo stesso anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »;

c) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Piano agricolo nazionale e piano della forestazione »;

d) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1986.

COSSIGA

CRAXI - PANDOLFI - DEGAN - MARTINAZZOLI - SCALFARO - CAPRIA - ROMITA.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.

TABELLA A
(prevista dall'articolo 5)

TABELLA ORGANICA DEL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI

QUALIFICA	Posti di funzione o qualifica
Prospetto A - Dirigenti:	
Dirigente generale	1 Ispettore gen. capo
Dirigente superiore	2
Primo dirigente	24
Prospetto B - Carriera direttiva:	
VII e VIII qualifica funzionale	300
Prospetto C - Carriera di concetto:	
VI e VII qualifica funzionale	225
Prospetto D - Carriera esecutiva:	
IV e V qualifica funzionale	250
Prospetto E - Carriera ausiliaria:	
II e III qualifica funzionale	125
Totale (prospetti A+B+C+D+E) . . .	927

TABELLA B
(prevista dall'articolo 6)

Sostituisce l'allegato I, Tabelle A, B, C, D ed E annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e le Tabelle A, B, C, D ed E di cui all'allegato I alla legge 6 giugno 1973, n. 306, depurati delle riduzioni ex legge n. 336 del 1970 e indisponibilità ex decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

QUALIFICA	Posti di qualifica
Carriera direttiva scientifica:	
Direttore	23
Direttore di sezione	144
Sperimentatore	361
Carriera direttiva amministrativa:	
VII e VIII qualifica funzionale	22
Carriera direttiva tecnica:	
VII e VIII qualifica funzionale (analisti)	48
Carriera di concetto:	
VI e VII qualifica funzionale	262
Carriera esecutiva:	
IV e V qualifica funzionale	132
Carriera ausiliaria:	
II e III qualifica funzionale	273
Totale . . .	1.265